



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere (relatore)
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di OSIO SOTTO (BG)

sull'istanza di parere

ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175,

come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118

VISTA la nota del Comune di Osio Sotto pervenuta a mezzo pec in data 21 gennaio 2025, prot. gen. C.d.c. n. 1208 e prot. pareri TUSP n. 4/2025, con la quale è stata trasmessa la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto *"Partecipazione del comune di Osio Sotto alla comunità energetica Sun-Fai società cooperativa" di Dalmine (Bg)*;

VISTA la nota del magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge;

VISTA l'ordinanza n. 16 del 31 gennaio 2025 con la quale il Presidente della Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

Udito il relatore, dott.ssa Maura Carta

FATTO

1. *L'operazione societaria promossa dal Comune di Osio Sotto.*

Il Consiglio Comunale di Osio Sotto, comune bergamasco di ca. 13.000 abitanti, con atto n. 45 del 30 dicembre 2024 ha deliberato di aderire alla *Comunità energetica Sun-Fai*, società cooperativa con sede a Dalmine (Bg).

Il Consiglio Comunale, effettuato un esaustivo inquadramento della normativa europea e statale sulle comunità energetiche rinnovabili (cfr. direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il d.l. n. 162/2019, conv. dalla l. n. 8/2020, i d.lgs. nn. 199/2021 e 210/2021, il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023 e il decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 22 del 23.2.2024), ha inteso dare concreta attuazione alla precedente deliberazione consiliare n. 7 del 19.4.2023, con la quale era stato conferito o mandato agli organi e uffici competenti di porre in essere ogni azione utile a promuovere la costituzione nel proprio territorio di una comunità di energia rinnovabile (di seguito "CER").

L'atto deliberativo nella premessa richiama i "pareri di regolarità tecnica e contabile", espressi dai Responsabili di Area, nonché il parere dell'Organo di revisione: nessuno di questi atti è stato allegato alla richiesta di parere del 21 gennaio 2025.

I predetti pareri sono stati reperiti sul sito dell'ente e trasmessi, previa richiesta dell'ufficio, il 31 gennaio 2025.

La delibera in esame espone che sono stati avviati contatti con la "Comunità energetica SUN-FAI Società Cooperativa" di Dalmine (BG), interessata ad aprire una configurazione locale nel comune di Osio Sotto.

L'Ente locale ha verificato che la società è iscritta al Registro delle imprese dal 19 luglio 2022, che l'atto costitutivo e lo statuto della Cooperativa contengono gli elementi essenziali delle imprese sociali (D.Lgs. 112/2017), del codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e della normativa settoriale in materia di Comunità energetiche.

Lo statuto stabilisce, agli effetti dell'art. 2519 c.c., che alla cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

L'adesione del Comune di Osio Sotto alla Comunità Energetica cooperativa a r.l. è stata adottata sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- *il tipo societario prescelto esclude profili di onerosità diretta o indiretta sul bilancio comunale, stante l'autonomia patrimoniale perfetta della costituita Cooperativa a r.l., in base alla quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte;*
- *la sottoscrizione di una quota di partecipazione sociale avente valore nominale di euro 25 (venticinque): a fronte di un minimo impegno di spesa, si potrà beneficiare dei vantaggi economici, sociali ed ambientali perseguiti dalla CER;*
- *la partecipazione consentirà al Comune di concorrere, paritariamente agli altri soci, nei processi decisionali della cooperativa, dove il valore del socio in assemblea è sempre uguale a uno (cd. principio "una testa un voto" ex art. 2538 c.c.) indipendentemente dall'entità della partecipazione;*
- *l'ente avrà un beneficio economico costituito dalla possibilità di coprire parte della spesa corrente per la fornitura di energia, tramite la compartecipazione al riparto degli importi erogati dal GSE S.p.a. alla CER a seguito dell'accesso al regime di incentivazione e valorizzazione dell'energia elettrica;*
- *non si rilevano oneri di tipo indiretto derivanti dall'acquisizione della partecipazione, in quanto l'Amministrazione comunale diverrà socio utente rispetto alla compagine societaria della cooperativa SUN-FAI;*
- *l'acquisto di una quota di partecipazione alla società è prevista la spesa di 25 euro a titolo di quota associativa una tantum.*

La delibera precisa che, solo al ricevimento della delibera di assenso da parte della Corte dei conti ovvero qualora la Corte non si pronunci entro il termine di sessanta giorni, procederà all'acquisto della partecipazione dalla Comunità energetica SUN-FAI Società Cooperativa" di Dalmine (BG).

La visura camerale alla data odierna conferma che il Comune di Osio Sotto non è socio della predetta cooperativa.

DIRITTO

2. L'art. 5 del TUSP e il controllo della Corte dei Conti.

L'art. 5, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (di seguito anche "TUSP"), come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che le Amministrazioni trasmettano alla Corte dei conti, oltreché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta (per la compiuta analisi di tale funzione si rimanda a Corte

dei Conti, n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022; Sezione Lombardia n. 161 e n. 194 del 2022 e, tra le più recenti n.6/2025/PASP).

I parametri del controllo affidato alla Corte dei Conti, elencati dal legislatore, consistono nella verifica della conformità dell'atto deliberativo a quanto disposto dagli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo:

- alla riconduzione della partecipazione ad una fra le tipologie previste;
- alla compatibilità con le finalità istituzionali dell'ente;
- alla convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;
- al rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- all'osservanza della normativa euro-unitaria in materia di aiuti di Stato.

Il rispetto di detti parametri deve essere rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita.

Siffatto onere motivazionale non è assolto quando l'atto deliberativo contenga mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche mentre l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche qualora essa sia sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. le richiamate SRC Lombardia n. 161/2022/PAR e n. 6/2025/PASP).

Così sinteticamente richiamato il quadro normativo di riferimento si procede all'esame dell'atto deliberativo trasmesso dal Comune di Osio Sotto.

a) *Il vincolo tipologico.*

L'art. 3 del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Il successivo art. 5, c. 3 individua le tipologie di atti che devono essere trasmessi alla Corte dei conti: deve trattarsi di atti deliberativi per la "costituzione di una società a partecipazione pubblica" e per l'"acquisto di partecipazioni, anche indirette" da parte di Amministrazioni pubbliche (per "partecipazione" deve intendersi "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi", come da definizione contenuta nell'art. 2, c. 1, lett. f), del medesimo TUSP (*ex multis* SRC Bolzano n. 4/2025/PASP).

Il legislatore richiede, inoltre, che la costituzione o l'acquisto di una partecipazione venga adottata con delibera di Consiglio comunale (art. 7 del TUSP).

Ciò premesso va subito rilevato che il comune di Osio Sotto con la delibera consiliare n. 45 del 30 dicembre 2024 ha aderito ad una società cooperativa esistente, tipologia prevista dalla normativa vigente.

Ai fini che qui interessano l'art. 43 dello statuto della cooperativa recita: *"Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata"*.

L'atto in esame evidenzia che *"l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società Cooperativa a r.l. – Impresa sociale di Comunità contiene gli elementi essenziali, nel rispetto della disciplina del codice civile sulle società Cooperative, di quella sulle imprese sociali (D.Lgs. 112/2017) e del codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), oltre che della normativa settoriale in materia di Comunità energetiche"*.

L'art. 3 dello Statuto della cooperativa richiama lo scopo mutualistico e persegue *"la funzione sociale di consentire ai soci, consumatori e/o produttori di energia, l'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, fornendo loro beni e servizi utili ad ottenere la valorizzazione e l'incentivazione economica dell'energia elettrica autoconsumata"*, con la precisazione che la partecipazione è aperta e volontaria.

L'art. 5 dello statuto dispone che possono assumere la qualifica di soci cooperatori anche *"le amministrazioni comunali, gli enti territoriali e le autorità locali"* e che ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sottoindicate:

- socio cooperatore consumatore
- socio cooperatore produttore
- socio cooperatore prosumer.

L'atto deliberativo del Consiglio comunale di Osio Sotto, conforme ai vincoli tipologici previsti dagli art. 3, 5 e 7 del TUSP, non specifica, tuttavia, la categoria di socio che il Comune andrà a ricoprire (consumatore/produttore/prosumer), limitandosi ad affermare, nel preambolo *"che diverrà socio utente rispetto alla compagine societaria della cooperativa SUN-FAI e che quindi non sussiste un rischio d'impresa ma il beneficio è rappresentato dagli incentivi che percepirà in proporzione all'adesione"*.

Si rileva l'omessa indicazione nella parte dispositiva della delibera consiliare in esame e nei documenti allegati della categoria di socio che l'ente intende rivestire.

b) Onere di motivazione sul perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Le partecipazioni (dirette e indirette) in organismi societari da parte degli enti pubblici sono assoggettate, secondo quanto previsto dall'art. 4 del TUSP e dall'art. 1 della l.p. n. 12/2007, a un doppio vincolo:

a) generale di scopo, consistente nello svolgimento di attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali";

b) di attività, dovendo la società svolgere una delle attività prescritte.

La produzione di "energia da fonti rinnovabili" è espressamente elencata dal legislatore statale tra le attività consentite ad una amministrazione pubblica (art. 4, c. 2 lett. d) TUSP).

La magistratura contabile ha precisato che le CER possono svolgere una finalità pubblica, purché la motivazione dimostri

"che si tratta di attività di produzione e fornitura di un bene ... che, in relazione al territorio di riferimento, non sarebbe svolta dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe espletata a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, e che il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge (cfr. art. 3 e 13 del D. lgs. n. 267 del 2000), assume come necessaria per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento" (cfr. SRC Lombardia, n. 201/2017/PAR, SRC Friuli-Venezia Giulia, n. 23/2024/PASP e la citata SRC Bolzano n. 4/2025).

Con la costituzione della CER una comunità locale, dotandosi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, può produrre, consumare, immagazzinare e condividere energia rinnovabile, generando benefici ambientali, economici e sociali per il territorio ed innescando così processi di crescita e di sviluppo economico e culturale.

I ricavi derivanti dalla condivisione di energia possono contribuire a ridurre i costi dell'approvvigionamento energetico ed essere altresì impiegati per finalità sociali o ambientali nell'ambito della comunità locale di riferimento (cfr. SRC Sicilia n. 10/2025/PASP).

Dette condizioni risultano ad avviso del Collegio sussistenti nel caso in esame, pur con le seguenti osservazioni.

L'art. 4 (oggetto sociale) dello statuto della Cooperativa Sun-Fai prevede che per raggiungere lo scopo mutualistico potranno essere svolte diverse attività e, tra queste, la produzione, fornitura, consumo, stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili derivante dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, nonché la cessione dell'energia prodotta tramite accordi di compravendita o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE.

Dalla lettura della norma statutaria si ricava che tale scopo non è esclusivo e si accompagna ad ulteriori e molteplici scopi sociali: non tutte le attività enucleate nell'art. 4 dello statuto sono riconducibili a finalità istituzionali di un ente locale come ad es. quelle declinate sub "m) *promozione di interventi di domotica e di efficientamento energetico, anche per l'illuminazione e l'offerta di servizi di ricarica di veicoli elettrici; n) promozione di interventi volti a sviluppare la mobilità sostenibile mediante utilizzo di veicoli e cicli elettrici ivi compresa la fornitura, assistenza e manutenzione di stazioni di ricarica... y) erogazione di servizi ancillari e di flessibilità per il sistema elettrico operando come Balance Service Provider...*".

Si tratta di finalità aggiuntive che non pregiudicano l'oggettiva aderenza dell'oggetto sociale "anche" alle finalità istituzionali degli enti locali ma che sembrano prefigurare ambiti di azione di gran lunga eccedenti la previsione della quantità di energia rinnovabile che si prevede di realizzare.

Va, peraltro, rilevato che l'atto deliberativo in esame e gli allegati non offrono indicazioni sulla tipologia, potenza e caratteristiche della iniziale dotazione impiantistica della cooperativa SUN-FAI, informazioni rilevanti per valutare i profili di convenienza e sostenibilità economica.

L'art. 2 del D.lgs. 199/2021 definisce l'energia da fonti rinnovabili quella proveniente da fonti rinnovabili non fossili e, tra queste, l'energia eolica, solare, termica e da impianti fotovoltaici, da biomassa.

Il documento trasmesso dall'ente, parte integrante della delibera in esame, rubricato come *Prospetti Bilancio Previsionale Quinquennale 2024-28 della Comunità Energetica Sun-fai Società Cooperativa*, non contiene informazioni sulla potenza nominale massima degli impianti realizzati o in corso di realizzazione.

Solo dal sito internet della Cooperativa "<https://sun-fai.org/dist/about/2> si apprende che

"La CER comprende alla sua apertura due impianti: quello da circa 5 kW della famiglia di uno dei fondatori e quello da circa 240 kW di un imprenditore che fin dall'installazione dell'impianto sulla copertura della sua azienda a inizio 2023 lo aveva

generosamente messo a disposizione della CER. È dotata di una piattaforma di monitoraggio dell'energia messa a disposizione dagli impianti per la condivisione nella CER sviluppato completamente in maniera autonoma dai collaboratori di Sun-Fai".

Questi elementi di dettaglio avrebbero dovuto essere trasfusi o richiamati nella delibera, sia per meglio illustrare la rilevanza dell'intervento che appare, sulla base della potenza nominale degli impianti esistenti, circoscritta ad una utenza limitata del Comune di Osio Sotto e di Dalmine (verosimilmente qualche centinaio di abitazioni), sia per documentare il requisito richiesto per accedere agli incentivi per la costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (opere, macchinari, gruppi di generazione, trasformatori etc.).

Attualmente detti incentivi sono attribuiti per le configurazioni di autoconsumo collettivo o alle comunità energetiche purché l'energia prodotta non abbia la potenza superiore a 1 MW (artt. 5 e 8 del D.lgs. 199/2021), limite elevabile a 2 MW in alcuni casi, con contributi a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili e con finanziamento con il PNRR, nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (Decreto M.A.S.E. n.414 del 7 dicembre 2023).

Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati ma entrati in esercizio dopo il 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021), dati che sembrano sussistenti secondo quanto si ricava dal sito internet della cooperativa ma che l'ente locale nell'atto deliberativo in esame non menziona e che non risulta verificato.

In conclusione, riconosciuto il carattere di utilità ed interesse per il territorio di Osio Sotto dell'adesione a una CER, mancano elementi di dettaglio sugli impianti esistenti e in progetto, sulla potenza energetica che si pensa di realizzare, utilizzare e distribuire.

Difetta in buona sostanza, un'adeguata informazione e motivazione su aspetti di oggettiva rilevanza.

c) onere di motivazione analitica in ordine alle "ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato".

Con riguardo al parametro della sostenibilità finanziaria, le Sezioni riunite in sede di controllo sin dalla deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG hanno

osservato *il concetto di sostenibilità finanziaria deve essere valutato sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo.*

La sostenibilità finanziaria oggettiva si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, elemento che deve essere attentamente verificato dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, mediante il ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche.

Secondo costante giurisprudenza, l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni dovrebbe essere supportato almeno da un approfondito business plan o da forme analoghe di analisi di fattibilità dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire (cfr. la già citata SRC Lombardia n. 6/2025/PASP).

L'atto deliberativo in esame nel preambolo evidenzia che è stato *"acquisito il Piano economico finanziario delle attività riportato in allegato relativo al periodo 2024 – 2028 pur riconoscendo che esso contempla i soli costi di gestione puri e non anche quelli indotti dagli investimenti poiché gli investimenti saranno sostenuti con appositi finanziamenti ottenibili dalle misure incentivanti le energie rinnovabili; (verificare con Sun Fai); che è stato "riscontrato che il piano previsionale della società per il periodo 2024-2028 appare formulato, nei suoi elementi fondamentali, in modo analitico e chiaro e riflette sostanzialmente sia l'attività di gestione di Comunità energetica locale... sia il progetto che mira a creare sinergia tra pubblico e privato tramite l'installazione di impianti fotovoltaici su superfici comunali con l'obiettivo di produzione e condivisione dell'energia rinnovabile, a beneficio dell'istituzione pubblica coinvolta (diritto di superficie, risparmio energetico in bolletta per il Comune e incentivo energia condivisa) e dei cittadini del territorio".*

Il prospetto del Bilancio Previsionale Quinquennale 2024-28 della Comunità Energetica Sun-fai Società Cooperativa contiene informazioni essenziali.

In particolare:

- la delibera e l'allegato prospetto non specificano come, dove e quando saranno concessi spazi in diritto di superficie per l'installazione di impianti;
- lo stato patrimoniale riporta previsioni per il 2024/2028. Per il 2024 sono riportate solo le immobilizzazioni immateriali (diminuiscono fino al 2026 aumentano nel 2027 e si riducono nel 2028) e l'attivo circolante che, dopo

una flessione prevista per il 2025, è previsto in crescita, così come il patrimonio netto;

- il conto economico e il rendiconto finanziario, redatti in forma semplificata, contengono elementi di maggior dettaglio che si ritiene utile riportare anche perché rappresentano esaustivamente le limitate dimensioni dell'operazione.

RENDICONTO FINANZIARIO	2024	2025	2026	2027	2028
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale					
Incessi dai clienti	19560	18000	22000	37000	35000
Altri incassi	17440	10000	15000	22500	25000
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-6350	-6000	-5000	-5000	-6000
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-8700	-7835	-7000	-7000	-8600
(Pagamenti al personale)	-2800	-6000	10000	18000	18000
(Altri pagamenti)	-7700	-9759	-7000	12750	15000
(Imposte pagate sul reddito)	-200	-1200	-3000	-4500	-3500
Interessi incassati/pagati					
Dividendi incassati					
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	11250	-2794	5000	12250	8900
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento					
Immobilizzazioni materiali	0	0	0	-7000	0
(Investimenti)				-7000	
Prezzo di realizzo disinvestimenti					
Immobilizzazioni immateriali	-1800	0	0	0	0
(Investimenti)	-1800				
Prezzo di realizzo disinvestimenti					
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0	0
(Investimenti)					
Prezzo di realizzo disinvestimenti					
Attività finanziarie non immobilizzate	0	0	0	0	0
(Investimenti)					
Prezzo di realizzo disinvestimenti					
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide					

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-1800	0	0	-7000	0
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento					
Mezzi di terzi	0	0	0	0	0
Incremento debiti a breve verso banche					
Accensione finanziamenti					
(Rimborso finanziamenti)					
Mezzi propri	250	135	-2165	-9750	-2500
Aumento di capitale a pagamento	250	1835	2000	3000	2000
Cessione/acquisto di azioni proprie					
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati - (Ristorni)		-1700	-4165	12750	-4500
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	250	135	-2165	-5250	-2500
Incremento/decremento delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)	9700	-2659	2835	0	6400
Disponibilità liquide al 1 gennaio 2024	8709				
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2024	18409				
Disponibilità liquide al 1 gennaio 2025		18409			
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2025		15750			
Disponibilità liquide al 1 gennaio 2026			15750		
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2026			18000		
Disponibilità liquide al 1 gennaio 2027				18000	
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2027				18000	
Disponibilità liquide al 1 gennaio 2028					18000
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2028					24400

La semplicità della struttura societaria e il modesto valore dell'intervento sono confermati nella succinta parte discorsiva ove si legge che *“partendo quindi dall'esercizio in corso, si è determinato il risultato dell'esercizio in base ai ricavi e ai costi effettivamente realizzati.*

La stima più incerta riguarda la quota di ricavi derivante dagli incentivi generati dalla configurazione esistente della CER rispetto all'acconto erogato dal GSE, che è stata effettuata in maniera prudenziale, poiché non è ancora disponibile la rendicontazione effettiva dell'autoconsumo effettuato all'interno della configurazione e che il GSE dovrebbe mettere a disposizione una volta elaborati i dati....

La quota di acconto del GSE sugli incentivi generati dalla configurazione esistente a dicembre 2024 è stata considerata, per la parte non valutata come ricavo in base alle stime prudenziali di cui sopra, un debito, in quanto probabilmente da restituire al GSE. Per quanto riguarda gli anni successivi, si è ipotizzata una crescita dei ricavi ottimistica ma verosimile, sia per quanto riguarda le attività di consulenza della cooperativa, sia, soprattutto, per quanto concerne gli incentivi maturati dalle configurazioni. Fino al 2027 non sono state previste assunzioni, e si è ipotizzato di sostenere costi per il personale, come è avvenuto nel 2024, solo attraverso contratti di collaborazione occasionale o rimborsi spese per gli amministratori. A partire dal 2027 si è supposto di assumere a tempo parziale un dipendente, oltre ad affittare un locale come sede operativa distinta dalla sede legale. Fino a quel momento non si sono considerati costi per la sede operativa. Sempre da quell'anno sono stati previsti investimenti in immobilizzazioni materiali per gli arredi e le macchine d'ufficio di cui dotare la sede operativa”.

In conclusione, non è adeguatamente formulata l'analisi degli investimenti previsti che sono, sostanzialmente, ricondotti ad eventi futuri e indeterminati (importi e titolarità delle quote di acconto incentivi del GSE).

Passando all'esame della motivazione sotto il profilo della “sostenibilità finanziaria” va ricordato che per costante giurisprudenza contabile non deve essere limitata all'iniziale apporto di capitale sociale, ma va esaminata anche nell'ottica della gestione dell'organismo societario per evitare che non solo quell'iniziale apporto di capitale da parte dell'Amministrazione venga eroso, ma che addirittura possa configurarsi come una sorta di soccorso finanziario alla propria società (ancora SRC Lombardia n. 161/2022/PAR e n. 6/2025/PASP).

Sul punto la motivazione dell'atto deliberativo in esame appare stringata.

Sebbene la struttura del business plan, cui fanno riferimento i precedenti pareri citati, non sia codificata, il prospetto allegato alla delibera prevede indicazioni quantitative, qualitative, discorsive e descrittive essenziali.

Tali contenuti possono considerarsi appena sufficienti solo avendo riguardo al modesto apporto economico del Comune e alla ridotta dimensione locale del progetto di autoproduzione e consumo di energia rinnovabile.

Il Revisore nel parere allegato alla delibera in esame osserva che *“l’attività della CER sembrerebbe garantire in via autonoma l’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa”*.

Si osserva, in sostanza, che il Comune sostanzialmente aderisce ad un giudizio sulla gestione, sull’equilibrio e la solidità economica, patrimoniale e finanziaria della suddetta cooperativa sulla base dei dati e delle affermazioni provenienti dalla cooperativa.

Al contempo va precisato che nella delibera si dà atto che *“il Comune non rileva oneri di tipo indiretto derivante dall’acquisizione della partecipazione, in quanto l’Amministrazione comunale diverrà socio utente rispetto alla compagine societaria della cooperativa SUN-FAI e che quindi non sussiste un rischio d’impresa ma il beneficio è rappresentato dagli incentivi che percepirà in proporzione all’adesione...”*.

L’iniziativa non presenta, allo stato, elementi di preoccupazione per diseconomie gestionali, trattandosi di una CER che coinvolge una piccola comunità, motivata dalla prospettiva di risparmi nei consumi di energia elettrica.

In questa prospettiva va letto l’art. 34 dello statuto della cooperativa il quale dispone che agli amministratori nominati non vada corrisposto alcun compenso, salvo diversa decisione da parte dell’assemblea dei soci.

d) *compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.*

Relativamente a tali parametri, l’atto deliberativo precisa che *“il progetto di costituzione di una CER, evidenzia la capacità della società di garantire, in via autonoma, stabile e duratura, l’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale, con particolare riferimento alla produzione e alla condivisione di energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili pubblici e privati, rilevando un saldo netto annuale positivo e costante in ciascuno degli scenari considerati...”*.

Dagli atti pervenuti e, in particolare dal prospetto allegato alla delibera, emergono dati economici ed informativi che dimostrano i presupposti

fondamentali per valutare in senso positivo la congruenza e l'adeguatezza tra il piccolo investimento previsto (25 euro) e gli scopi sottesi alla scelta di aderire alla CER esistente.

e) compatibilità con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Sul punto la delibera precisa che *“la tipologia e la misura del sostegno che il Comune di Osio Sotto intende concedere è conforme alle norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato a norma dell’art. 107, par. 3, lett. c) e e), del TFUE, in quanto l’intervento è finalizzato a promuovere lo sviluppo di un’attività economica preordinata al miglioramento delle condizioni economiche, sociali e ambientali del territorio, tramite un uso più razionale delle risorse naturali, ivi incluse le misure di risparmio e di efficienza energetica e l’impiego di fonti di energia rinnovabili...”*.

La verifica di tale requisito è positiva.

f) Adempimento dell’onere di sottoposizione dell’atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

La delibera in esame specifica che *“lo schema di atto deliberativo è stato sottoposto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, a consultazione pubblica mediante avviso sull’albo on line del Comune e sul sito web comunale dal 16/12/2024 al 30/12/2024;*

- in tale periodo non sono/sono pervenute n. _ [sic] osservazioni. Le osservazioni pervenute hanno consentito all’amministrazione di conseguire ulteriori elementi utili ai fini della determinazione finale (eventuale)”.

Risulta adempiuto l’obbligo, previsto dall’art. 5, comma 2, TUSP, di sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

Il Collegio rileva comunque che il secondo periodo riportato in delibera è incompleto, verosimilmente rimasto in bozza, privo dei dati utili per la comprensione dell’esito della consultazione pubblica.

In conclusione, ferme restando le considerazioni sopra riportate anche con riguardo al modesto valore del contributo del Comune, con riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo di cui art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e dell’art. 148 bis, comma 2, del d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 e di cui all’art. 20 dello stesso TUSP,

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, pur a fronte delle evidenziate carenze di dati e motivazione, esprime parere positivo con osservazioni sulla deliberazione consiliare n. 45 del 30 dicembre 2024 del Comune di Osio Sotto, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

DISPONE

a cura della Segreteria, la trasmissione a mezzo pec della presente deliberazione al Sindaco perché ne informi l'assemblea.

ORDINA

al Comune di Osio Sotto di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.

Il Relatore
(Maura Carta)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
11 febbraio 2025
Il funzionario preposto
ai servizi di supporto
(Susanna De Bernardis)